

TRIBUNALE DI NUORO

in funzione di Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 669-bis c.p. c. e art. 700 c.p. c. con richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte

Ricorre la sig.ra **ORUNESU Maria Luisa** (C.F.RNSMLS70R44F979D), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati **Annamaria SPOGNARDI** (C.F. SPGNMR70A69B963O) ed **Antonio NUNZIANTE** (C.F. NNZNTN75E23B963P), giusta procura rilasciata ai sensi dell'art. 82 c.p.c., che si intende apposta in calce al presente atto; *gli scriventi procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni ai seguenti recapiti: numero fax e indirizzo di posta elettronica certificata studionunziante@legalmail.it*

CONTRO

-Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro protempore, (C.F. 80185250588),

-Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, Ambito Territoriale per la Provincia di Nuoro (C.F. 80003490911); domiciliati, *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari cagliari@mailcert.avvocaturastato.it

Per l'accertamento, previa disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. n. 60 del 10 luglio 2020, del valore abilitante del diploma di laurea conseguito in Sociologia unitamente ai Crediti Formativi acquisiti, ed il conseguente riconoscimento, (doc n. 1) del diritto ad essere inserita nella I Fascia delle GPS dell'Ambito della Provincia di Nuoro nonché nella II Fascia delle graduatorie di Istituto, per la classe di Concorso A0018 (Filosofia e Scienze Umane)

Breve premessa

I) La sig.ra **ORUNESU Maria Luisa** è in possesso dei seguenti titoli Laurea in Sociologia (v.o.) conseguita presso l'Università degli Studi " Carlo Bo" di Urbino, il giorno 15/02/2010, con voto 110/110 e lode; Master in " Pluralismo religioso e



coesione sociale" ISSR " Italo Mancini, di (60 CFU) 1500 h presso l'Università degli Studi " Carlo Bo" di Urbino, anno accademico 2009/2010, in data 28/08/2010; Diploma di " Alta Specializzazione" in Scienze Religiose ISSR " Italo Mancini" , indirizzo Pedagogico-Didattico, conseguita presso l'Università degli Studi " Carlo Bo" di Urbino il 28/01/ 2017, voto 110/110 e lode, che insieme agli esami e CFU di ingresso al Biennio conferiscono un titolo equipollente alla Laurea Magistrale in Scienze Religiose. (doc da 2 a 5)

II) Parte ricorrente, avendo conseguito, tra l'altro, **24 crediti formativi universitari** in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche previsti quale titolo di accesso ai concorsi previsti dal d.lgs. n. 59/2017, ha pertanto, completato il proprio *curriculum* di studi.

III) Invero, come si avrà modo di precisare oltre, il legislatore, all'art. 1 comma 110 della legge n. 107/2015 ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal d.lgs. n. 59/2017 ed ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione con il conseguimento di 24 cfu in specifici SSD.

IV) Ebbene, **Con Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020**, il Ministero dell'Istruzione ha disciplinato la costituzione delle GPS e delle graduatorie di istituto, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo.

V) In particolare, l'art. 3 dell'O.M., rubricato "***Graduatorie Provinciali per le Supplenze***", ha disposto che **in ciascuna provincia sono istituite le GPS, distinte in prima e seconda fascia, finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE,** all'attribuzione delle supplenze, prevedendo testualmente:

1. **la prima fascia** è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

2. **la seconda fascia** è costituita:

- *dai soggetti in possesso del titolo di studio, comprensivo dei cfu/cfa o esami aggiuntivi richiesti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, nonché il possesso dei 24 cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche titoli (di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del d.lgs. 59/2017), ovvero i 24 cfu;*



- dai soggetti in possesso di abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
- dai soggetti precedentemente inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.

VI) Sempre la citata O.M., ha altresì disposto che “le GPS saranno utilizzate ai fini del conferimento delle supplenze annuali (di cui all’art. 2 comma 4 lettere a) e b) dell’O.M.) per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico, nonché per le supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario. I posti disponibili saranno assegnati agli aspiranti in ordine di graduatoria partendo con lo scorrimento dalla prima fascia e passando alla seconda fascia solo in caso di esaurimento o incapienza della prima.”

VII) Per quanto concerne invece le “Graduatorie di istituto”, ha statuito che *“ai fini del conferimento delle supplenze temporanee il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite:*

- a) **la prima fascia** resta determinata ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374;*
- b) **la seconda fascia** è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS;*
- c) **la terza fascia** è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS”.*

VIII) Parte ricorrente ha presentato domanda di inserimento in seconda fascia nella GPS della provincia di Nuoro e di inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto delle venti scuole scelte; e tanto è stata obbligata a fare, secondo quanto disposto dall’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 e successive integrazioni, **nonostante che i titoli in possesso della stessa la qualifichino come docente abilitata all’insegnamento per la Classe di Concorso A0018,** inibendo, la citata Ordinanza Ministeriale, di formulare, ab origine, una legittima istanza per accedere alla I fascia



delle GPS nonché nella II fascia delle graduatorie di istituto che non fosse conforme alle prescrizioni regolamentari. (doc n. 6)

IX) Tant'è che con atto trasmesso a mezzo pec all'Ambito Territoriale della Provincia di Nuoro, nonché all'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna ed al Ministero dell'Istruzione, la sig.ra ORUNESU ha espressamente diffidato le amministrazioni intimate, affinché provvedessero all'inserimento nella I fascia delle GPS e nella II delle graduatorie di istituto, senza tuttavia ottenere alcun riscontro. (doc n. 7)

X) Con Decreto Legge N.73/2021, pubblicato in data 26.05.2021, con il quale è stato previsto, all'art. 59, che *“In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3, salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che, contestualmente:*

a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021;

b) hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.

6. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7.



7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio.

8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto . (doc n. 8)

XI) A ben vedere, l'esclusione dall'inserimento nelle GPS e nelle graduatorie di istituto, conseguente alla previsione contenuta nella richiamata Ordinanza Ministeriale, applicata dall'amministrazione resistente, (che peraltro precluderebbe irreparabilmente la legittima possibilità di essere assunta a tempo indeterminato, per effetto delle prescrizioni di cui al citato Decreto Legge n. 73/2021) deve ritenersi illegittima e con essa tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali di cui, sin da ora, si invoca la disapplicazione, in ragione delle seguenti considerazioni di

DIRITTO

1. sulla giurisdizione del giudice ordinario

In via preliminare appare opportuno svolgere alcune brevi considerazioni in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, opportuno rilevare che in ordine alla richiesta di inserimento nelle GPS e nelle graduatorie di istituto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per costante giurisprudenza amministrativa e di legittimità, essendo la posizione della ricorrente di diritto soggettivo, poiché concernente la pretesa all'inserimento in graduatoria i cui fatti costitutivi corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge e non l'annullamento di un atto amministrativo, di cui si richiede la disapplicazione.



Sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice monocratico del lavoro, trattandosi di controversia inerente all'impiego pubblico privatizzato (artt. 2 e 63, d.lgs. n. 165/2001, t.u. sul pubblico impiego).

Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che in presenza di un ricorso nel quale la domanda è “*volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario*” (Cass. S.U., ord., 15.12.2016 n. 25836; conforme Cass. 26.06.2019, n. 17123).

Pertanto, in questa ipotesi, secondo il superiore insegnamento, la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro.

A ciò si aggiunge che sussiste, altresì, la competenza territoriale di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 413, comma 5, c.p.c., in quanto parte ricorrente è iscritta nella seconda fascia della GPS e nella terza fascia delle graduatorie di istituto presso l'Ambito territoriale della provincia di Nuoro.

Sulla inesistenza di controinteressati

In via preliminare va rilevato che, nel caso di specie, non sono rinvenibili posizioni di soggetti che potrebbero assurgere a controinteressati, ovvero di soggetti nella cui sfera giudica l'eventuale pronuncia di accoglimento sarebbe destinata ad incidere; non fosse altro per la documentata circostanza che per quanto concerne la classe di Concorso A018, nessun docente risulta essere inserito nella I Fascia delle GPS. (cfr doc 9)

3. illegittimità dell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 nonché dei successivi decreti di adozione/aggiornamento delle GPS e delle graduatorie di istituto, nella parte in cui non consente alla ricorrente l'inserimento nella prima fascia della GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, nonché negli elenchi aggiuntivi. Violazione di legge. Eccesso di potere. Irragionevolezza. Disparità di trattamento e violazione dell'art. 3 Costituzione.

Come premesso in punto di fatto, Il Ministero dell'Istruzione, con l'adozione dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, ha negato, illegittimamente, il diritto della parte ricorrente di essere inserita nella prima fascia della GPS della provincia di Nuoro nonché nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.



A riguardo appare opportuno ancorché necessario svolgere alcune preliminari considerazioni circa il quadro normativo di riferimento, muovendo dal vigente sistema di reclutamento del personale docente.

Orbene, come noto la legge 107/2015 cd. Buona Scuola, ha previsto che *“A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del **relativo titolo di abilitazione** all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità...”*

Mediante la pubblicazione del decreto Legislativo del 13 Aprile 2017, è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art. 1, comma 181 della legge n. 107/2015.

La novella legislativa, sempre sulla scorta della legge delega della legge n. 107/2015 che *-expressis verbis-* continua a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, **ha introdotto la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi stabilendo testualmente: tra i titoli di accesso scompare totalmente l'abilitazione che viene sostituita dal requisito “dei tre anni di servizio” ovvero del conseguimento dei “24 cfu” (cfr. artt. 5 e 17 d.lgs. 59/2017).**

La comparazione legislativamente operata è la seguente: *il titolo di accesso ai futuri concorsi è l'abilitazione, l'abilitazione è stata fino ad ora definita come superamento di Tfa, Pas e SSIS; a partire dal concorso successivo, non è più previsto, quale requisito di accesso il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso.*

Ed infatti, il legislatore delegato, nel definire, nell'alveo della legge delega (art. 1, co. 110 l. 107/2015 che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi), il nuovo significato attribuito al termine **“abilitazione”**, ha chiaramente stabilito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del DM 616/2017 ovvero l'espletamento di tre anni di servizio; **ergo, il concetto di**



abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - **è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari; crediti formativi in possesso di parte ricorrente.**

Quanto innanzi premesso è confermato da espresse disposizioni legislative.

Invero, ai sensi e per gli effetti **dell'art. 17 d.lgs. 59/2017**, dove al comma 3 indica con estrema chiarezza i requisiti per partecipare al successivo concorso: “...*La procedura di cui al comma 2, lettera c), è bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed è riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di **almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti.**...*”, **il legislatore ha inteso “sostituire” l’abilitazione all’insegnamento con il conseguimento dei 24 Cfu.**

Così **l'articolo 5 del d.lgs. 59/2017**: “*Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

*b) **24 crediti formativi universitari** o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropopsico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche...”*

Il legislatore richiede uno specifico requisito per l’accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e, nello stabilire tali requisiti, sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari e sui tre anni di servizio, che consentono l’accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.

In altri termini, lo stesso legislatore equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l’abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 cfu o 36 mesi.



* * *

Ora, dalla ricostruzione sistematica del quadro normativo di riferimento, emerge in tutta evidenza che l'Ordinanza Ministeriale sia stata assunta in palese violazione della normativa primaria e, in quanto tale, va senz'altro disapplicata, con conseguente illegittimità di tutti gli atti amministrativi consequenziali che da essa discendono, nonché di tutti i provvedimenti in tema di aggiornamento periodico delle graduatorie (GPS e graduatorie di istituto) in ragione dell'impossibilità, per parte ricorrente, di essere inserita, quale docente abilitato, tra i docenti di prima fascia delle GPS e di seconda fascia delle graduatorie di istituto, nonché nei successivi elenchi aggiuntivi.

Nel caso di specie, può affermarsi anzitutto che la ricorrente sia in possesso di un titolo intrinsecamente abilitante costituito dalla Laurea magistrale (comprensivo dei cfu o esami aggiuntivi richiesti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso) e dei 24 Cfu in specifici settori disciplinari.

Il superamento di specifici esami universitari ha, infatti, permesso alla sig.ra ORUNESU di conseguire tutti i 24 crediti formativi universitari richiesti dal Ministero dell'Istruzione per l'accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del personale docente e, dunque, di acquisire la conoscenza e la preparazione nelle discipline didattiche e di insegnamento.

Il programma didattico affrontato dal ricorrente, unitamente ai titoli conseguiti (non solo i 24 crediti formativi), consente di affermare, senza riserva alcuna, che la stessa è in possesso di un bagaglio culturale adeguato allo svolgimento della professione di docente.

Tali 24 Crediti formativi in specifici settori disciplinari, sono stati utilizzati dal legislatore di cui al d.lgs. 59/2017 quale titolo di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento dei docenti e dunque quale ridefinizione del concetto di “abilitazione” previsto dalla norma di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 110.

A ben vedere, dal solo richiamo della norma primaria, emerge con evidenza la contrarietà e la violazione dell'Ordinanza Ministeriale, con la quale l'amministrazione resistente ha inopinatamente ritenuto di negare, in sede di regolamentazione, l'accesso alla I fascia delle GPS ed alla II delle graduatorie di istituto, docenti che fossero pacificamente in possesso del titolo abilitante, siccome



conforme all'accezione e definizione rinvenibile nella formulazione del più volte richiamato art. 5 D.lgs. 59/2017.

Sul punto, e con riguardo a fattispecie identiche a quella in esame, la più recente giurisprudenza ha, conformemente a quanto sopra rilevato, affermato e costantemente ribadito il valore abilitante del diploma di Laurea unitamente ai 24 crediti formativi

Tra le tante, si richiama la recente sentenza del **Tribunale di Roma, n. 2823/2019 pubblicata il 22/03/2019, nella quale viene, per l'appunto, affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu**: *"La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 d.lgs. n. 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).*

In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia – pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

Questa interpretazione "costituzionalmente orientata", certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.

Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa "cornice sovranazionale", dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.

Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie.

*Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi....(omissis).... **P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu...**" (in senso conforme Tribunale di Siena, sez. lav. n. 119/2020; Tribunale di La Spezia, sez. lav., sentenza n.*



35/2020; Tribunale di Salerno, sez. Lavoro, sentenza n. 107/2020; Tribunale di Parma n. 46/2020; Tribunale di Cassino n. 425/2019).

Le considerazioni finora svolte conducono a ritenere che la condotta del Ministero, per mezzo dell'adozione dell'Ordinanza n. 60 dello scorso 10 luglio 2020 che non ha consentito e non consente alla ricorrente di essere inserita nella prima fascia delle GPS, ovvero nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, anche con riserva, sia palesemente illegittima e discriminatoria.

Ed infatti, tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa della ricorrente, che ha permesso di accedere al concorso indetto e riservato ai docenti abilitati come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, è del tutto evidente che escludere la medesima dall'accesso alla prima fascia delle GPS nonché alla seconda fascia delle graduatorie di istituto, configura una disparità di trattamento fra situazioni analoghe: **la situazione analoga è l'accesso ai concorsi tutti riservati agli abilitati.**

Di conseguenza, l'accesso alle graduatorie per come sopra precisato non può essere precluso alla ricorrente in possesso dei **24 CFU** in specifici settori scientifico disciplinari.

Diversamente opinando, verrebbe in discussione la stessa **illegittimità costituzionale** della norma primaria, laddove fosse interpretata nel senso di escludere il diritto della ricorrente; non fosse altro per la palese disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso al concorso.

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata invece, ove si convenga che il possesso dei 24 cfu consenta l'accesso anche alla prima fascia delle GPS ovvero alla seconda fascia delle graduatorie di istituto, è del tutto evidente che non si configurerebbe contrasto alcuno con la norma primaria, in quanto tale "possibilità" è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale, in ciò confermando la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu.

In altri termini, se il legislatore di cui alla legge 107/2015 ha inteso affermare, expressis verbis, che *"a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per*



ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento..”

se il legislatore delegato, chiamato a definire il nuovo percorso di reclutamento del personale docente **ha affermato che** *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA..” ,

è evidente che il decreto legislativo ha inteso, a tutti gli effetti, equiparare l'abilitazione all'insegnamento con i 24 cfu.

Con la conseguenza che la ricorrente, in possesso sia della laurea per l'accesso alla classe di concorso A018 e A019 che dei 24 cfu, vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 d.lgs. 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

3.illegittimità-disparità di trattamento alla luce del d.m.92/2019

La fondatezza della pretesa azionata discende anche in considerazione del contenuto del D.M. 92/2019 recante le disposizioni per la partecipazione al Corso di Specializzazione sul Sostegno.

Nello specifico l'art. 3, rubricato *"Requisiti di ammissione e articolazione del percorso"*, ha previsto testualmente: *"... b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell' articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ...”*

Ebbene, come diffusamente argomentato, il Decreto Legislativo 59/2017, all'articolo 5 ha previsto che: *“Costituisce titolo di accesso al concorso*



relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.”

Dunque, è indubbio che il D.M. 92/2019 consente, alla luce della nuova normativa, la partecipazione al Tfa sostegno dei docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu.

Il Ministero dell'Istruzione ha, in altri termini, riconosciuto il valore abilitante della laurea con i 24 Cfu consentendo ai docenti l'accesso al TFA sostegno.

In buona sostanza la ineludibile regola del sillogismo non consente altra conclusione se non quella secondo cui:

a) possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati;

b) al Tfa sostegno accedono i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu.

Ne consegue che i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l'inserimento nella prima fascia delle GPS, nonché nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, e nelle successive finestre di aggiornamento.

* * *

La legittimità dell'Ordinanza Ministeriale va valutata anche alla stregua della normativa comunitaria.

Invero, laddove si dovesse ritenere che l'ordinamento interno richieda per la partecipazione ad un concorso per l'insegnamento un titolo, cioè quello abilitativo, che la normativa Europea non richiede si porrebbe in contrasto con le indicazioni comunitarie operando una *reformatio in pejus* del criterio di selezione.

In altri termini significherebbe ammettere la legittima possibilità di inserire un requisito restrittivo per la partecipazione al concorso per l'insegnamento.

Ed è significativo, a riguardo, evidenziare come la disciplina europea non preveda alcun titolo abilitativo per insegnare.



Ed infatti, **le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi”.**

Ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.lgs. 206/2007 in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Ciò conduce a ritenere, conformemente a quanto il legislatore nazionale ha già inteso recepire, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, assolutamente irrilevante la cd. “abilitazione all’insegnamento”.

Tanto si desume anche dal medesimo art. 1, comma 79, laddove stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione".

Ciò equivale ad affermare che il legislatore interno abbia inteso dare formale attuazione alla ratio delle direttive comunitarie non richiedendo più l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione.

D'altronde, le disposizioni dell'Unione Europea, in tema di “professione regolamentata” non necessitano di alcuno sforzo interpretativo in ragione della loro estrema chiarezza.

Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.

Tali Direttive sono state recepite ed attuate in Italia mediante il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e il d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE".

Si riportano le definizioni normative richiamate dalle disposizioni comunitarie potendosi affermare, senza timore di smentita che:

a) La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea “qualifica professionale” al fine dell’esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all’esercizio della stessa;



- b) I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi di "qualifica professionale" utile all'esercizio della "professione regolamentata";
- c) **I termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea;**
- d) Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.
- In altri termini, il titolo non è altro che la "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea.

SUL FUMUS BONI IURIS

In ordine alla sussistenza del requisito del fumus boni iuris, deve ritenersi, alla luce delle considerazioni sopra svolte, che la pretesa azionata sia basata su presupposti fondati, attesa la palese illegittimità della prescrizione regolamentare nella parte in cui non ha consentito l'inserimento nella I Fascia delle GPS della relativa classe di Concorso, a coloro i quali, come la ricorrente, sono in possesso di un titolo abilitante.

SUL PERICULUM IN MORA

Per quanto riguarda l'ulteriore requisito del cd. "periculum in mora", che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, occorre rilevare che la ricorrente è determinata a richiedere un provvedimento d'urgenza sulle base della seguente ragione: La fase di assunzione straordinaria, prevista dal Decreto Legge n. 73/2021, consente a coloro che sono inseriti nella I Fascia delle GPS di essere assunti con contratto a tempo determinato per poi, all'esito di valutazione senza demerito dell'anno di prova, essere immessi in ruolo.



La definizione del presente giudizio, oltre il termine del 31.07.2021 (indicato dal Decreto n. 73/2021 quale momento entro il quale deve essere maturato il requisito dell'inclusione nella I Fascia delle GPS, ai fini dell'assunzione a tempo determinato preordinata all'immissione in ruolo, all'esito dell'anno di prova espletato con esito positivo), vanificherebbe, di fatto, qualsivoglia possibilità di conseguire il bene della vita costituito dall'agognata aspirazione all'immissione in ruolo, basata sulla legittima pretesa, ingiustamente denegata ed invocata in questa sede, di essere inserita nella I Fascia delle GPS della Provincia di Nuoro, se non per mezzo dell'emissione di idonea misura cautelare che assicuri interinalmente gli effetti della pronuncia nel merito.

Appare evidente, infatti, che l'evento dannoso paventato non sia di remota possibilità, ma incombe con vicina e concreta probabilità.

Nel caso di specie il requisito dell'imminenza è apprezzabile sia in termini meramente cronologici, che con riferimento alla dedotta circostanza (*illegittima esclusione dalla I Fascia delle GPS dell'Ambito Provinciale di Nuoro*) in grado di far ritenere esistenti i presupposti dell'iter di formazione e di produzione del pregiudizio.

A ben vedere, alla luce delle sopravvenienze normative, l'evento pregiudizievole acquista significato vieppiù pregnante, se si considera che è in atto il processo di realizzazione del fatto dannoso e che solo l'intervento del giudice della cautela può essere in grado di paralizzare ed impedire, in tutto o in parte, il danno irreparabile al diritto.

La richiesta di decreto inaudita altera parte è giustificata ogni qual volta sussistono ragioni di urgenza talmente impellenti che non permettono neanche di attendere il decorso di pochi giorni necessari per la convocazione della controparte ovvero quando l'attuazione del provvedimento cautelare può essere pregiudicata dalla previa instaurazione del contraddittorio. Come sopra dedotto, nel caso di specie, il termine per l'utile inserimento nelle GPS della Provincia di Nuoro, rappresentato dal 31.07.2021, termine entro il quale deve essere posseduto il requisito ai fini dell'assunzione a tempo determinato propedeutica all'immissione in ruolo.

Per tutte le ragioni sopra esposte, la sig.ra ORUNESU Maria Luisa,

RICORRE



all'Ill.mo Tribunale Civile di NUORO, Sezione Lavoro, affinché, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 c.p.c. e artt. 669-bis c.p.c., Voglia contrariis reiectis,

1) IN VIA PRINCIPALE, con decreto inaudita altera parte:

previa disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 e dei successivi decreti e ordinanze ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, in quanto illegittimi, accertare e dichiarare che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dalla laurea magistrale nonché dei 24 cfu per l'accesso alla classe di concorso A018, e per l'effetto ordinare al Ministero convenuto di inserire la ricorrente nella prima fascia della GPS della provincia di NUORO e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, ovvero nell'elenco aggiuntivo alla GPS e alle graduatorie di istituto del personale docente, per la classe di concorso A018, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge.

contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto, considerata l'urgenza, mediante autorizzazione della notifica a mezzo pec, e a tale udienza con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto;

2) IN VIA SUBORDINATA, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori anstistatari.

NEL MERITO

Accogliere la domanda ovvero confermare il provvedimento richiesto in questa sede anticipatorio nonché conservativo degli effetti della sentenza che verrà emessa nel successivo giudizio di merito e segnatamente:



- a) **Accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'O.M. n. 60/2020 il valore abilitante dei titoli in possesso della ricorrente ai fini dell'inserimento nella I Fascia delle GPS di NUORO;**
- b) **Ordinare all'amministrazione resistente l'inserimento, a pieno titolo e secondo il punteggio in possesso della ricorrente siccome risultante dalle GPS II Fascia approvate in data 22.09.2020, nella I Fascia delle GPS, per la classe di Concorso A018.**

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile ed esente in quanto la ricorrente, nell'anno precedente all'instaurazione del ricorso, ha prodotto un reddito inferiore ad euro € 34.481,46.

IN VIA ISTRUTTORIA.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

1. Ordinanza Ministeriale n. 60, 10 luglio 2020;
2. Copia diploma di laurea in sociologia;
3. Certificato 24CFU
4. Diploma di specializzazione per il Corso biennale di Alta Specializzazione in Scienze Religiose;
6. Copia domanda aggiornamento/inserimento G.P.S. e G.I.;
7. Diffida ai fini dell'inserimento nella I Fascia delle GPS e II delle G.I
8. Decreto Legge 73/2021
9. Estratto elenco inseriti in I e II FASCIA delle GPS classe di concorso A018.
10. Elenco completo delle GPS di I e II Fascia pubblicato in data 23.09.2020;

Avv. Annamaria Spognardi

Avv. Antonio Nunziante

